



Ancona,

MBAC-SBAP-MAR
ESPI
0001208 23/01/2014
Cl. 34.19.04/427

*Ministero per i Beni
e le Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DELLE MARCHE - ANCONA

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE
MARCHE
LORO SEDI

Prot. N. _____ Allegati _____
Class. 34.19.04 Fase _____

Risposta al foglio del _____ N. _____
Prot. Sbap del _____ N. _____

E p.c. Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici delle Marche
Via Birarelli, 35
60121 ANCONA

OGGETTO: Pareri sull'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici in aree paesaggisticamente vincolate e centri storici. Orientamenti generali omogenei

Questa Soprintendenza, in relazione a chiarimenti sulla possibilità di autorizzare o meno pannelli solari termici e/o fotovoltaici in aree paesaggisticamente vincolate e centri storici, visto il considerevole numero di richieste da parte degli utenti, rappresenta quanto segue.

Come noto le norme in materia di tutela paesaggistica prevedono "l'obbligo [per la proprietà] di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che si intendono intraprendere" (Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004), ovviamente quando questi comportino una modifica all'aspetto dei luoghi, ivi comprese le installazioni di pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

Si rileva che, in argomento, sono pervenute richieste, da parte di Amm.ni provinciali o comunali, sub-delegate in tema di autorizzazioni paesaggistiche, rivolte a ottenere, dallo scrivente, possibili linee di indirizzo omogenee da adottare con riguardo ai pannelli fotovoltaici su edifici ricompresi all'interno dei centri storici, borghi rurali ecc., alle quali questo Ufficio ha provveduto a fornire un parere consultivo a riguardo (note prot. n. 12857 del 30/11/2009; prot. n. 10284 del 22/6/2012; prot. n. 10315 del 25/6/2013; prot. n. 13779 del 30/8/2013; prot. n. 17756 del 15/11/2013).

Può segnalarsi in primo luogo che appare opportuno evitare quegli interventi i quali, per le tecnologie utilizzate, l'aspetto materico e la consistente estensione superficiale, comportino un eccessivo impatto visuale sui luoghi, con speciale riferimento ai centri storici, borghi rurali di pregio ecc., così come in luoghi paesaggisticamente tutelati di particolare e pregevole percezione visiva.

L'esclusione riguardo i centri storici, in particolare, non dovrebbe poi limitarsi alla mera perimetrazione urbanistica della "zona A", ma estendersi a tutte quelle zone che determinino una intervisibilità da punti panoramici o elementi storici sensibili (es. punti di belvedere, torri, percorsi panoramici ecc.), da individuare attraverso indagini e studi specifici (relazioni paesaggistiche, fotosimulazioni, studi di settore ecc.).

Diversa posizione può esprimersi invece, in via indicativa, con riferimento ai pannelli solari termici con le opportune limitazioni del caso (es. un solo pannello per edificio, comunque di dimensioni limitate allo stretto indispensabile e completamente integrati nelle falde del tetto).

Si consiglia comunque, laddove ancora non previsto dagli strumenti urbanistici, di aggiornare i Piani Particolareggiati specifici per il centro storico con specifiche disposizioni in tal senso, comunque da sottoporre per legge, in fase di adozione, anche al giudizio di questa Soprintendenza.

Nella speranza di aver fornito un proficuo contributo all'attività istruttoria di codesta Amm.ne comunale, si resta comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento utile.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Stefano Gizzi

21/8/2013

Comune di Arcevia prot. n. 0006962 del 15-09-2020 (arrivo) Cat. 6 Cl. 3